

Informativa alla Clientela per la sospensione delle rate dei mutui

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 16 al 17 novembre 2025 nel territorio della provincia di Gorizia e di Udine.

1. OGGETTO

Con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 19 febbraio 2026, n. 1.182 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2026 Gazzetta Ufficiale - è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2026 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.26 del 02 febbraio 2026 Gazzetta Ufficiale – con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 16 al 17 novembre 2025 nel territorio della provincia di Gorizia e di Udine.

In particolare, l'art. 12 ("Sospensione dei mutui") dell'Ordinanza ha disposto che i predetti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. Lo stesso articolo prevede che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o danneggiati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, o, nel caso dell'agricoltura, svolta nei terreni interessati dagli eccezionali eventi calamitosi, hanno diritto di chiedere alle banche e intermediari finanziari - fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, come nel caso dei terreni agricoli - una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'Ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso esposto in filiale e pubblicato sul proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi, calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine - non inferiore a 30 giorni - per l'esercizio della facoltà di sospensione.

In mancanza di tali informazioni nei termini e contenuti prescritti, sono sospese fino al 20 gennaio 2027, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI A PRIVATI E AZIENDE

La sospensione dal pagamento delle rate dei mutui dovrà essere richiesta entro il giorno **28/04/2026**

Per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, sarà possibile richiedere la sospensione fino alla ricostruzione, all' agibilità o all' abitabilità dell'immobile e comunque non oltre il **20/01/2027** (data di cessazione dello stato di emergenza):

1) dell'intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

di cui all'operazione/i di finanziamento a medio lungo termine in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione con entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione; le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno "traslate" per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l'opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione **non comporta:**

- L'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- La richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

3. MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA SOSPENSIONE E TEMPI DI ACCOGLIMENTO

I Clienti - titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici - interessati si dovranno recare presso lo Sportello/Filiale di competenza per richiedere la sospensione dal pagamento delle rate.

A tal fine deve essere:

- Compilato in ogni parte il modulo di richiesta in allegato scegliendo il tipo di sospensione cui si vuole aderire (intera rata o solo quota capitale)
- Sottoscritto il modulo di richiesta in allegato da parte di tutti gli intestatari, coobbligati, fidejussori e datori di ipoteca
- Allegata autocertificazione da parte degli intestatari del danno subito ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

In mancanza dei requisiti previsti, il diniego alla richiesta sarà comunicato al Cliente entro 15 giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda.

Informativa alla Clientela per la sospensione delle rate dei mutui

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Sicilia.

1. OGGETTO

Con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 30/01/2026, n. 1.180 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale S.G. n. 27 del 03/02/2026 - è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 26/01/2026 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 02/02/2026, con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Sicilia.

In particolare, l'art. 10 ("Sospensione dei mutui") dell'Ordinanza ha disposto che il predetto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. Lo stesso articolo prevede che **i soggetti titolari di mutui** relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, **hanno diritto di chiedere alle banche e intermediari finanziari** - fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza - **una sospensione delle rate dei medesimi mutui**, optando tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'Ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso esposto in filiale e pubblicato sul proprio sito internet, **della possibilità di chiedere la sospensione delle rate**, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi, calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.

In mancanza di tali informazioni nei termini e contenuti prescritti, **sono sospese fino al 26 gennaio 2027**, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, **le rate in scadenza entro tale data**.

2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI A PRIVATI E AZIENDE

La sospensione dal pagamento delle rate dei mutui dovrà essere richiesta entro il giorno **03/04/2026**

Per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, sarà possibile richiedere la sospensione fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre il **26/01/2027** (data di cessazione dello stato di emergenza):

1) dell'intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

di cui all'operazione/i di finanziamento a medio lungo termine in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione con entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione; le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno "traslate" per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l'opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione **non comporta:**

- L'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- La richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

3. MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA SOSPENSIONE E TEMPI DI ACCOGLIMENTO

I Clienti - titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici - interessati si dovranno recare presso lo Sportello/Filiale di competenza per richiedere la sospensione dal pagamento delle rate.

A tal fine deve essere:

- Compilato in ogni parte il modulo di richiesta in allegato scegliendo il tipo di sospensione cui si vuole aderire (intera rata o solo quota capitale)
- Sottoscritto il modulo di richiesta in allegato da parte di tutti gli intestatari, coobbligati, fidejussori e datori di ipoteca
- Allegata autocertificazione da parte degli intestatari del danno subito ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

In mancanza dei requisiti previsti, il diniego alla richiesta sarà comunicato al Cliente entro 15 giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda.

Informativa alla Clientela per la sospensione delle rate dei mutui

Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2026 - Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 23 e 24 settembre 2024 nel territorio dei comuni di Arcugnano, di Barbarano Mossano, di Castegnaro, di Longare, di Nanto e di Villaga della provincia di Vicenza e del comune di San Giovanni Ilarione della provincia di Verona.

1. OGGETTO

Con **Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2026** – pubblicata in G.U. n. 26 del 02/02/2026 - è **prorogato, di ulteriori dodici mesi**, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 23 e 24 settembre 2024 nel territorio dei comuni di Arcugnano, Barbarano Mossano, Castegnaro, Longare, Nanto e Villaga della provincia di Vicenza e del comune di San Giovanni Ilarione della provincia di Verona.

A tal proposito si richiama l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 27 febbraio 2025, n. 1.131 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale S.G. n. 56 del 08/03/2025 – con la quale fu già adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 28/01/2025, con la quale fu dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei predetti territori.

In particolare, l'art. 9 ("Sospensione dei mutui") dell'Ordinanza ha disposto che il predetto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. Lo stesso articolo prevede che **i soggetti titolari di mutui** relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, **hanno diritto di chiedere alle banche e intermediari finanziari** - fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza - **una sospensione delle rate dei medesimi mutui**, optando tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'Ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso esposto in filiale e pubblicato sul proprio sito internet, **della possibilità di chiedere la sospensione delle rate**, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi, calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.

In mancanza di tali informazioni nei termini e contenuti prescritti, **sono sospese fino al 28/01/2027**, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, **le rate in scadenza entro tale data**.

2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI A PRIVATI E AZIENDE

La sospensione dal pagamento delle rate dei mutui dovrà essere richiesta entro il giorno **02/04/2026**

Per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, sarà possibile richiedere la sospensione fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre il **28/01/2027** (data di cessazione dello stato di emergenza):

1) dell'intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

di cui all'operazione/i di finanziamento a medio lungo termine in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione con entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione; le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno "traslate" per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l'opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione **non comporta**:

- L'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- La richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

3. MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA SOSPENSIONE E TEMPI DI ACCOGLIMENTO

I Clienti - titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici - interessati si dovranno recare presso lo Sportello/Filiale di competenza per richiedere la sospensione dal pagamento delle rate.

A tal fine deve essere:

- Compilato in ogni parte il modulo di richiesta in allegato scegliendo il tipo di sospensione cui si vuole aderire (intera rata o solo quota capitale)
- Sottoscritto il modulo di richiesta in allegato da parte di tutti gli intestatari, coobbligati, fidejussori e datori di ipoteca
- Allegata autocertificazione da parte degli intestatari del danno subito ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

In mancanza dei requisiti previsti, il diniego alla richiesta sarà comunicato al Cliente entro 15 giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda.

Informativa alla Clientela per la sospensione delle rate dei mutui

Delibera del Consiglio dei ministri del 11 dicembre 2025 – Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 25 e 26 ottobre 2024 nel territorio dei comuni di Casciana Terme Lari, di Terricciola, di Castellina Marittima, di Riparbella, di Pomarance, di Santa Luce, di Ponsacco e di Volterra della provincia di Pisa e dei comuni di Rosignano Marittimo, di Collesalveti e di Cecina della provincia di Livorno.

1. OGGETTO

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 11 dicembre 2025 – pubblicata in G.U. n. 20 del 26/01/2026 - è prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 25 e 26 ottobre 2024 nel territorio dei comuni di Casciana Terme Lari, di Terricciola, di Castellina Marittima, di Riparbella, di Pomarance, di Santa Luce, di Ponsacco e di Volterra della provincia di Pisa e dei comuni di Rosignano Marittimo, di Collesalveti e di Cecina della provincia di Livorno..

A tal proposito si richiama l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 14/01/2025, n. 1.127 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale S.G. n. 21 del 27/01/2025 – con la quale fu già adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 23/12/2024, con la quale fu dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei predetti territori.

In particolare, l'art. 3 ("Sospensione dei mutui") dell'Ordinanza ha disposto che il predetto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. Lo stesso articolo prevede che i **soggetti titolari di mutui** relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, **hanno diritto di chiedere alle banche e intermediari finanziari** - fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza - **una sospensione delle rate dei medesimi mutui**, optando tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'Ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso esposto in filiale e pubblicato sul proprio sito internet, **della possibilità di chiedere la sospensione delle rate**, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi, calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.

In mancanza di tali informazioni nei termini e contenuti prescritti, **sono sospese fino al 23/12/2026**, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, **le rate in scadenza entro tale data**.

2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI A PRIVATI E AZIENDE

La sospensione dal pagamento delle rate dei mutui dovrà essere richiesta entro il giorno **26/03/2026**

Per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, sarà possibile richiedere la sospensione fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre il **23/12/2026** (data di cessazione dello stato di emergenza):

1) dell'intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

di cui all'operazione/i di finanziamento a medio lungo termine in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione con entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione; le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno "traslate" per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l'opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione **non comporta**:

- L'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- La richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

3. MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA SOSPENSIONE E TEMPI DI ACCOGLIMENTO

I Clienti - titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici - interessati si dovranno recare presso lo Sportello/Filiale di competenza per richiedere la sospensione dal pagamento delle rate.

A tal fine deve essere:

- Compilato in ogni parte il modulo di richiesta in allegato scegliendo il tipo di sospensione cui si vuole aderire (intera rata o solo quota capitale)
- Sottoscritto il modulo di richiesta in allegato da parte di tutti gli intestatari, coobbligati, fidejussori e datori di ipoteca
- Allegata autocertificazione da parte degli intestatari del danno subito ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

In mancanza dei requisiti previsti, il diniego alla richiesta sarà comunicato al Cliente entro 15 giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda.

Informativa alla Clientela per la sospensione delle rate dei mutui

Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2025 – Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 8 al 12 settembre 2024 nel territorio dell'intera provincia di Bergamo e dei comuni di Dolzago, di Lecco, di Missaglia, di Molteno e di Oggiono della provincia di Lecco e dei comuni di Gargnano, di Bagolino, di Pertica bassa e di Lavenone della provincia di Brescia.

1. OGGETTO

Con **Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2025** – pubblicata in G.U. n. 294 del 19/12/2025 - è **prorogato, di ulteriori dodici mesi**, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dall'8 al 12 settembre 2024 nel territorio dell'intera provincia di Bergamo e dei comuni di Dolzago, di Lecco, di Missaglia, di Molteno e di Oggiono della provincia di Lecco e dei comuni di Gargnano, di Bagolino, di Pertica bassa e di Lavenone della provincia di Brescia.

A tal proposito si richiama l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1.124 del 02/01/2025 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 09/01/2025 – con la quale fu già adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 09/12/2024, con la quale fu dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi verificatisi nei predetti territori.

In particolare, l'art. 9 ("Sospensione dei mutui") dell'Ordinanza ha disposto che il predetto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. Lo stesso articolo prevede che i **soggetti titolari di mutui** relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, **hanno diritto di chiedere alle banche e intermediari finanziari** - fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza - **una sospensione delle rate dei medesimi mutui**, optando tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'Ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso esposto in filiale e pubblicato sul proprio sito internet, **della possibilità di chiedere la sospensione delle rate**, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi, calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.

In mancanza di tali informazioni nei termini e contenuti prescritti, **sono sospese fino al 9 dicembre 2026**, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, **le rate in scadenza entro tale data**.

2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI A PRIVATI E AZIENDE

La sospensione dal pagamento delle rate dei mutui dovrà essere richiesta entro il giorno **19/02/2026**

Per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, sarà possibile richiedere la sospensione fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre il **09/12/2026** (data di cessazione dello stato di emergenza):

1) **dell'intera rata**

ovvero

2) **della sola quota capitale**

di cui all'operazione/i di finanziamento a medio lungo termine in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione con entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione; le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno "traslate" per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l'opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione **non comporta**:

- L'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- La richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

3. MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA SOSPENSIONE E TEMPI DI ACCOGLIMENTO

I Clienti - titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici - interessati si dovranno recare presso lo Sportello/Filiale di competenza per richiedere la sospensione dal pagamento delle rate.

A tal fine deve essere:

- Compilato in ogni parte il modulo di richiesta in allegato scegliendo il tipo di sospensione cui si vuole aderire (intera rata o solo quota capitale)
- Sottoscritto il modulo di richiesta in allegato da parte di tutti gli intestatari, coobbligati, fidejussori e datori di ipoteca
- Allegata autocertificazione da parte degli intestatari del danno subito ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

In mancanza dei requisiti previsti, il diniego alla richiesta sarà comunicato al Cliente entro 15 giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda.

Informativa alla Clientela per la sospensione delle rate dei mutui

Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2025 – Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 19 al 21 ottobre 2024 nel territorio dei comuni di Cenadi, di Cortale, di Curinga, di Jacurso, di Lamezia Terme, di Maida e di San Pietro a Maida nella provincia di Catanzaro e dei comuni di Ferruzzano, di Locri e di Montebello Jonico nella città metropolitana di Reggio Calabria.

1. OGGETTO

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2025 – pubblicata in G.U. n.294 del 19/12/2025 - è prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 19 al 21 ottobre 2024 nel territorio dei comuni di Cenadi, di Cortale, di Curinga, di Jacurso, di Lamezia Terme, di Maida e di San Pietro a Maida nella provincia di Catanzaro e dei comuni di Ferruzzano, di Locri e di Montebello Jonico nella città metropolitana di Reggio Calabria.

A tal proposito si richiama l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 03/01/2025, n. 1125 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13/01/2025 – con la quale fu già adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 09/12/2024, con la quale fu dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi verificatisi nei predetti territori.

In particolare, l'art. 9 ("Sospensione dei mutui") dell'Ordinanza ha disposto che il predetto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. Lo stesso articolo prevede che **i soggetti titolari di mutui** relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, **hanno diritto di chiedere alle banche e intermediari finanziari** - fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza - **una sospensione delle rate dei medesimi mutui**, optando tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'Ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso esposto in filiale e pubblicato sul proprio sito internet, **della possibilità di chiedere la sospensione delle rate**, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi, calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.

In mancanza di tali informazioni nei termini e contenuti prescritti, **sono sospese fino al 9 dicembre 2026**, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, **le rate in scadenza entro tale data**.

2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI A PRIVATI E AZIENDE

La sospensione dal pagamento delle rate dei mutui dovrà essere richiesta entro il giorno **19/02/2026**

Per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, sarà possibile richiedere la sospensione fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre il **09/12/2026** (data di cessazione dello stato di emergenza):

1) dell'intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

di cui all'operazione/i di finanziamento a medio lungo termine in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione con entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione; le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno "traslate" per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l'opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione **non comporta**:

- L'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- La richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

3. MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA SOSPENSIONE E TEMPI DI ACCOGLIMENTO

I Clienti - titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici - interessati si dovranno recare presso lo Sportello/Filiale di competenza per richiedere la sospensione dal pagamento delle rate.

A tal fine deve essere:

- Compilato in ogni parte il modulo di richiesta in allegato scegliendo il tipo di sospensione cui si vuole aderire (intera rata o solo quota capitale)
- Sottoscritto il modulo di richiesta in allegato da parte di tutti gli intestatari, coobbligati, fidejussori e datori di ipoteca
- Allegata autocertificazione da parte degli intestatari del danno subito ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

In mancanza dei requisiti previsti, il diniego alla richiesta sarà comunicato al Cliente entro 15 giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda.

Informativa alla Clientela per la sospensione delle rate dei mutui

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 13 settembre 2025 il territorio della provincia Como e nei giorni dal 22 al 27 settembre 2025 il territorio della provincia Como e del comune di Barlassina, di Bovisio Masciago, di Cesano Maderno, di Giussano, di Lentate sul Seveso, di Limbiate, di Meda, di Seveso e di Varedo della provincia di Monza e della Brianza.

1. OGGETTO

Con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 4 dicembre 2025, n. 1.174 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.301 del 30 dicembre 2025 è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2025 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 17 novembre 2025 con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 10 al 13 settembre 2025 il territorio della provincia Como e nei giorni dal 22 al 27 settembre 2025 il territorio della provincia Como e del comune di Barlassina, di Bovisio Masciago, di Cesano Maderno, di Giussano, di Lentate sul Seveso, di Limbiate, di Meda, di Seveso e di Varedo della provincia di Monza e della Brianza.

In particolare, l'art. 10 ("Sospensione dei mutui") dell'Ordinanza ha disposto che il predetto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. Lo stesso articolo prevede **che i soggetti titolari di mutui** relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, **hanno diritto di chiedere alle banche e intermediari finanziari** - fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza - **una sospensione delle rate dei medesimi mutui**, optando tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'Ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso esposto in filiale e pubblicato sul proprio sito internet, **della possibilità di chiedere la sospensione delle rate**, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi, calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.

In mancanza di tali informazioni nei termini e contenuti prescritti, sono sospese fino al **05/11/2026**, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI A PRIVATI E AZIENDE

La sospensione dal pagamento delle rate dei mutui dovrà essere richiesta entro il giorno **02/03/2026**

Per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, sarà possibile richiedere la sospensione fino alla ricostruzione, all' agibilità o all' abitabilità dell'immobile e comunque non oltre il **05/11/2026** (data di cessazione dello stato di emergenza):

1) dell'intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

di cui all'operazione/i di finanziamento a medio lungo termine in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione con entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione; le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno "traslate" per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l'opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione **non comporta**:

- L'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- La richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

3. MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA SOSPENSIONE E TEMPI DI ACCOGLIMENTO

I Clienti - titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici - interessati si dovranno recare presso lo Sportello/Filiale di competenza per richiedere la sospensione dal pagamento delle rate.

A tal fine deve essere:

- Compilato in ogni parte il modulo di richiesta in allegato scegliendo il tipo di sospensione cui si vuole aderire (intera rata o solo quota capitale)
- Sottoscritto il modulo di richiesta in allegato da parte di tutti gli intestatari, coobbligati, fidejussori e datori di ipoteca
- Allegata autocertificazione da parte degli intestatari del danno subito ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

In mancanza dei requisiti previsti, il diniego alla richiesta sarà comunicato al Cliente entro 15 giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda.